



Processo penale e giustizia n. 2 | 2020

Scenari

Overviews

NOVITÀ LEGISLATIVE INTERNE

NATIONAL LEGISLATIVE NEWS

di Ada Famiglietti

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 161, RECANTE MODIFICHE URGENTI ALLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

(L. 28 febbraio 2020, n. 7)

La l. 28 febbraio 2020, n. 7 (G.U., Sr. gen., 28 febbraio 2020, n. 50) introduce modifiche relative alle modalità di esecuzione delle intercettazioni e di custodia della relativa documentazione. La finalità dichiarata del provvedimento è il difficile contemperamento fra la tutela della riservatezza delle persone e le garanzie della difesa nello svolgimento delle indagini preliminari, introducendo correttivi «volti a eliminare alcuni effetti distorsivi» derivanti «dall'immediata ed integrale applicazione del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216» (Relazione tecnica d.d.l. S. 1659).

In primo luogo, cambiano le modalità di conservazione della documentazione: l'archivio riservato, introdotto dal d.lgs. n. 216 del 2017, muta denominazione e diventa archivio digitale, tenuto sotto la direzione e sorveglianza del Procuratore della Repubblica. Nella gestione dell'archivio deve essere garantita la segretezza della documentazione delle intercettazioni non necessarie per il procedimento, irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione, o concernenti dati personali. Il Procuratore della Repubblica stabilisce le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto; un apposito decreto del Ministro della giustizia, che sarà adottato sentito il Garante della privacy, detterà i criteri ai quali attenersi per regolare le modalità di accesso all'archivio, la consultazione e la richiesta di copie da parte della difesa. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'art. 373, comma 5, c.p.p. o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari.

All'archivio possono accedere: il giudice che procede e i suoi ausiliari; il pubblico ministero e i suoi ausiliari, compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto; i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in un apposito registro informatico, nel quale sono indicati data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apposita apparecchiatura in dotazione all'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti. Come gli accessi, ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro informatico, in cui sono indicati data e ora di rilascio, nonché gli atti consegnati in copia. Le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione; tuttavia, gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione; la decisione avviene in camera di consiglio.

Altro importante aspetto della riforma è relativo all'utilizzo del c.d. *trojan horse*, con l'ampliamento del catalogo di reati per i quali è possibile l'inserimento del captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile.

In particolare, nelle intercettazioni per reati contro la pubblica amministrazione, l'utilizzo del *trojan* è esteso anche ai reati commessi dagli incaricati di pubblico servizio, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo, mentre in precedenza era consentito solo per quelli commessi da pubblici ufficiali. L'intervento è parallelo al potere del p.m. di ordinare l'esecuzione di intercettazioni in via d'urgenza anche nei procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione. Si completa, in tal modo, l'assimilazione ai delitti di criminalità organizzata, già intrapresa con la l. 9 gennaio 2019, n. 3, "spazzacorrotti", nel dichiarato intento di contrastare il fenomeno corruttivo nella pubblica amministrazione.

Il verbale delle operazioni deve indicare il tipo di programma impiegato – che dovrà essere conforme ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia – e, se possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.

Le comunicazioni intercettate sono conferite esclusivamente negli impianti della Procura della Repubblica; durante il trasferimento dei dati, è garantito il controllo che assicuri l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso. Se non è possibile il contestuale conferimento dei dati intercettati, il verbale delle operazioni dà atto delle ragioni che lo impediscono e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate. Al termine delle operazioni il captatore viene disattivato con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi utilizzi.

I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al p.m. per la conservazione nell'archivio digitale, dove vengono depositati entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione; qui rimangono per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza l'inquirente a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato dal pubblico ministero, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni, oppure di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Una volta scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti; nel contempo il giudice procede, anche d'ufficio, allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno 24 ore prima. Il giudice, anche in sede di formazione del fascicolo per il dibattimento, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni o la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire; le forme, i modi e le garanzie sono quelli previsti per lo svolgimento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe vengono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini.

Si eliminano, quindi, i divieti di trascrizione, imposti dal d.lgs. n. 216 del 2017, stabilendo che le registrazioni inutilizzabili o manifestamente irrilevanti, al pari di quelle afferenti a categorie di dati sensibili, ove non necessarie alle indagini, restino custodite nell'archivio digitale, a seguito del procedimento di stralcio già regolato dall'art. 268 c.p.p. nella versione originaria del codice di rito, ora ripristinata.

Ma l'aspetto forse più rilevante della riforma è la sostituzione del meccanismo di selezione da parte della polizia giudiziaria delle intercettazioni inutilizzabili con il dovere di vigilanza del pubblico ministero, affinché non siano trascritte, in sede di verbalizzazione, conversazioni o comunicazioni contenenti espressioni lesive della reputazione, ovvero riguardanti dati personali definiti sensibili dalla legge, sempre che non si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini. Viene meno l'iniziale valutazione discrezionale della polizia giudiziaria sull'oggetto della trascrizione e su cosa annotare per il p.m., ed è abrogato l'art. 268, comma 2-ter, c.p.p.

I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto; per l'intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati o copia della stampa.

Si modifica, inoltre, l'art. 415-bis c.p.p., relativo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Il nuovo comma 2-bis prevede che, nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dell'art. 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene anche l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, e che hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal p.m. La nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà, entro il termine di venti giorni, di depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni, ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Su tale istanza provvede con decreto motivato il p.m.; nel caso di rigetto della richiesta o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui

all'art. 268, comma 6, c.p.p. Analogamente, nel caso di richiesta di giudizio immediato, il p.m. deve depositare l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini probatori. La nuova disposizione riconosce, altresì, al difensore la facoltà di depositare – entro quindici giorni dalla notifica all'imputato e alla persona offesa della richiesta di giudizio immediato da parte del p.m. – l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il p.m. con decreto motivato; in caso di rigetto o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'art. 268, comma 6, c.p.p.

Si segnala inoltre l'innesto, in sede di conversione, della modifica nell'art. 270 c.p.p. concernente l'utilizzabilità dei risultati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte; si pretende, a tal fine, la rilevanza e l'indispensabilità per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e per i reati di cui all'art. 266, comma 1, c.p.p. Infine, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'art. 266, comma 2-bis, c.p.p.

Con l'obiettivo di favorire una migliore programmazione dell'avvio della fase di gestione digitalizzata delle intercettazioni e, soprattutto, per scongiurare l'eventualità di un doppio regime giuridico inerente lo stesso procedimento, si prevede che per le indagini in corso restino valide le regole attualmente in vigore, mentre le nuove disposizioni previste si applicheranno alle iscrizioni di reato successive al 30 aprile 2020.